

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE SECONDA TER – R.G. N. 10430/2021

**SUNTO DEGLI ATTI PROCESSUALI AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

nell'interesse del Dottor **RODOLFO CAMINITI**, nato a Roma il 4.6.1968, ivi residente al Viale Cesare Pavese n. 260, CF. CMNRLF68H04H501C, rappresentato e difeso dall'Avvocato Agnese Casillo del Foro di Roma (C.F. CSLGNS78H67F839C) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Tibullo n. 10 (pec agnesecasillo@ordineavvocatiroma.org, fax +390683394501 cui chiede di inviare le comunicazioni di rito) giusta procura alle liti versata in atti.

CONTRO

l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via del Giorgione, 106, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

della Dottoressa **ELISABETTA COLACI**, nata a Potenza il 23 aprile 1967, e residente in Trani (BT) alla via Nicola De Roggiero n. 94, in qualità di contro-interessata, per aver riportato il punteggio di 74,67, ultimo utile per risultare vincitrice del concorso senza diritto alla riserva

PER L'ANNULLAMENTO

degli atti analiticamente indicati nel ricorso introduttivo del giudizio e nei due successivi ricorsi per motivi aggiunti, cui per brevità si rinvia.

PREMESSO CHE

Con ordinanza n. 02416/2022 reg. prov. pres. resa nel giudizio R.G. n. 10430/2021 in data 4.4.2022 e comunicata in data 7.4.2022, l'Ecc.mo Tar Lazio, Sezione seconda Ter – letto il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 4104/2020 nonché i ricorsi per motivi aggiunti presentati in data 17.5.2021 e in data 15.10.2021 – rilevava la necessità di “*disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi*

motivi aggiunti, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversa graduatoria", ordinando alla parte ricorrente di procedere al suddetto incumbente nei termini perentori indicati nel citato decreto.

A tanto provvede la scrivente difesa procedendo di seguito a riassumere il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e dei due ricorsi per motivi aggiunti presentati nell'interesse della parte ricorrente.

RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO R.G. N. 10430/2021

Con ricorso notificato il 30 settembre 2021 il Dottor Rodolfo Caminiti, essendo risultato idoneo, non vincitore, del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, ha impugnato la propria scheda di valutazione dei titoli del 26 aprile 2016, la graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento), la graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 2 luglio 2021, ed i relativi atti di rettifica.

Prima della proposizione del ricorso il ricorrente aveva altresì richiesto in più occasioni di poter accedere ad alcuni atti della procedura per poter meglio curare e difendere in giudizio la propria posizione. A tali istanze l'Agenzia non rispondeva compiutamente sicché il ricorrente era costretto ad impugnare tutti gli atti della procedura concorsuale senza conoscerne nel dettaglio i contenuti.

Nell'esposizione dei fatti era ricostruita l'articolata storia del concorso, durato oltre 10 anni, in relazione al quale si annoverano due sentenze del Consiglio di Stato ed una della Corte Costituzionale, nonché era esposta la carriera del ricorrente, svolta per oltre 20 anni nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

Si riportano di seguito in sintesi i motivi di ricorso:

1) Sui criteri individuati per la valutazione dei titoli. Valutazione illogica, eccessivamente stringente al fine di rendere irrilevante il concorso dei titoli nella valutazione complessiva del candidato. Eccesso di potere per sviamento. Indebita

trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per esame. Eccesso di potere per travisamento degli articoli 7 e 10 del bando. Definizione impropria ed illogica degli aspetti rilevanti ai fini del “Giudizio globale sul profilo culturale e professionale” dei candidati. Difetto assoluto di motivazione; motivazione incongrua e illogica. Eccesso di potere per evidente disparità di trattamento da parte delle Sottocommissioni nella valutazione dei titoli.

I criteri individuati dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio 2016 per la valutazione dei titoli, successivamente oggetto di chiarimenti alla Sotto-Commissioni riportate in allegato al verbale della Commissione d'esame n. 39 del 10 maggio 2016, risultano del tutto illogici, contrari al disposto dell'articolo 7 del bando, e tali da mutare la natura stessa del concorso, da concorso per titoli ed esame a concorso per solo esame.

Richiamando le previsioni del bando e le indicazioni rinvenibili nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 4641 del 2015 e n. 5522 del 2018, è evidenziato come, a fronte di una valutazione dei titoli che avrebbe potuto portare all'attribuzione di un massimo di 100 punti al ricorrente ne risultano attribuiti soltanto 1,385, con evidente sovvertimento del criterio numerico previsto dal bando e della logica di una valutazione articolata in frazioni di 100.

Il bando ha previsto i punteggi massimi da attribuire ai titoli, stabilendo altresì che la valutazione sia espressa in duecentesimi, tuttavia la Commissione ha autonomamente fissato criteri di valutazione insensatamente bassi e tali per cui risulta oggettivamente impossibile raggiungere il massimo in tutte le categorie prese in considerazione.

Inoltre, la Commissione, pur disponendo di un punteggio massimo pari a 100 per valutare i titoli, ha inopinatamente inteso arrivare ad articolare la valutazione fino ai millesimi di punto (0,001), scelta priva di qualsivoglia sostrato logico e matematico, atteso che una valutazione su 100 punti con variazioni per unità consente un'adeguata e completa articolazione dei punteggi.

Risulta evidente, dunque che la Commissione nel fissare i criteri di valutazione dei titoli ha inteso svilire il rilievo degli stessi ai fini della valutazione complessiva dei candidati, in aperta violazione degli articoli 7 e 10 del bando che attribuiscono invece pari importanza e rilevanza ai titoli ed alla prova orale.

Infine il criterio individuato dalla Commissione per la valutazione di cui alla lettera f)

dell'articolo 7 del bando relativamente al “*giudizio globale sul profilo culturale e professionale*” è sia frutto di un'interpretazione “cervellotica” sia vago ed indefinito, così da lasciare un margine di discrezionalità talmente ampio da sfociare nell'arbitrio.

2) Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti i cui titoli sono stati valutati dopo i chiarimenti resi dalla Commissione il 10 maggio 2016 e quelli i cui titoli sono stati valutati prima di tale data. Violazione di legge in relazione all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto assoluto di motivazione nella valutazione dei titoli del ricorrente. Eccesso di potere per essere la valutazione dei titoli effettuata con motivazione ellittica, eccessivamente stringata e incomprensibile. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento nelle modalità di valutazione dei titoli e di espressione della motivazione seguiti dalle Sotto-Commissioni nella valutazione dei titoli. Violazione di legge in relazione agli articoli 6 e 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per mancato rispetto del principio di leale collaborazione.

L'Agenzia delle entrate aveva istituito per la valutazione dei titoli cinque Sottocommissioni che avrebbero dovuto affiancare la Commissione principale, seguendo nella valutazione i criteri fissati da detta Commissione principale, integrata con la partecipazione anche dei membri supplenti. Al riguardo è bene evidenziare che le Sottocommissioni avevano sollevato molti dubbi sui criteri fissati dalla Commissione principale, che ha ritenuto di fornire ben 67 chiarimenti riportati nell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016.

La Commissione ha fornito i chiarimenti quando l'attività di valutazione dei titoli da parte delle Sottocommissioni era già in corso, senza premurarsi di verificare quale fosse stato l'operato delle Sottocommissioni prima della ricezione dei chiarimenti, sicché si sono verificate palesi disparità di trattamento tra i candidati i cui titoli sono stati valutati prima e candidati che sono stati valutati dopo la formulazione dei chiarimenti.

Le Sottocommissioni hanno utilizzato formati diversi di scheda di valutazione dei titoli ed hanno seguito criteri disomogenei sia nelle motivazioni addotte per ammettere o escludere i diversi titoli fatti valere dai concorrenti sia nella determinazione del punteggio da attribuire ad essi.

La IV Sottocommissione nel valutare i numerosi titoli elencati dal ricorrente nella propria domanda di partecipazione ne ha riconosciuti soltanto una minima parte, senza attribuire agli altri alcun punteggio, con la formula “*non valutabile*” che non presenta i requisiti minimi per essere considerata una motivazione.

Inoltre la suddetta Sottocommissione ha ommesso di attivare un meccanismo di partecipazione procedimentale, aprendo un dialogo con il concorrente, in ossequio ai criteri desumibili dagli articoli 6 e 11-*bis* della legge n. 241 del 1990.

3) Eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione in occasione delle riunioni del 16 febbraio e del 10 maggio 2016.

Se la IV Sottocommissione avesse seguito in maniera puntuale i criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione negli allegati al verbale n. 2 del 16 febbraio 2016 e n. 39 del 10 maggio 2016 la valutazione avrebbe portato all’attribuzione di non meno di 7,08 punti al ricorrente, ossia 5,695 punti in più di quelli effettivamente attribuiti.

Con tale maggior punteggio per i titoli il ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 77,24, collocandosi al posto numero 122 della graduatoria di merito (come risultante a seguito del provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021) e, dunque, in posizione utile per entrare nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Nel ricorso sono specificamente indicati i titoli spettanti e non valutati dalla Sottocommissione ed il relativo punteggio.

Richiesta di risarcimento del danno

Nel ricorso è formulata la richiesta di condannare l’Agenzia delle entrate a corrispondere a far data dal 20 settembre 2021 le differenze retributive tra l’attuale stipendio percepito e quello che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente inserito tra i vincitori del concorso, con decorrenza giuridica dell’inquadramento nei ruoli dirigenziali sempre dal 20 settembre 2021.

Si chiede inoltre che l’Agenzia delle entrate sia condannata anche al versamento delle differenze contributive ed alla piena ricostruzione della posizione previdenziale del ricorrente.

In ragione di quanto esposto sono state rassegnate le seguenti

“CONCLUSIONI

1. *in accoglimento del presente ricorso, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori limitatamente alla valutazione dei titoli dei concorrenti e per l'effetto disporre che la valutazione sia effettuata secondo criteri aderenti alle previsioni del bando di concorso;*
2. *in via gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori stabilendo che la valutazione dei titoli sia effettuata nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla Commissione principale e ciò per tutti i concorrenti risultanti idonei;*
3. *in via ulteriormente gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori limitatamente alla valutazione dei titoli del ricorrente e attribuire allo stesso il punteggio di 7,08 per i soli titoli e così per un totale di 77,24, con collocamento del ricorrente al posto numero 122 della graduatoria di merito ovvero al diverso punteggio, anche maggiore, utile al collocamento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori;*
4. *in via ulteriormente gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori nominando un Commissario ad acta che provveda ad effettuare nuovamente la valutazione dei titoli del ricorrente, secondo i criteri indicati dalla Commissione principale ovvero i diversi criteri che Codesto Ecc.mo Tar vorrà fornire allo stesso;*
5. *condannare l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente in accoglimento del punto n. 4) del presente ricorso;*
6. *condannare l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, quale legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio ex D.M. n. 55 del 2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge.”*

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATO IL 23 MARZO 2022

Il 10 novembre 2021 il ricorrente ha chiesto, a mezzo PEC, all'Amministrazione di ricevere copia di ulteriori documenti necessari a curare e difendere in giudizio la propria posizione. L'Agenzia delle entrate ha reso disponibili tali documenti in via telematica soltanto il 12 gennaio 2022, a seguito del pagamento da parte del ricorrente della somma di € 1.009,70 per il rilascio in copia informatica della documentazione richiesta, somma pagata nonostante

sussistano diverse perplessità sulla effettiva spettanza e sulla quantificazione dell'esborso.

Dall'analisi di detta documentazione sono emerse ulteriori criticità nell'operato delle Sottocommissioni.

Di seguito si riportano in sintesi i motivi di ricorso.

1) Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento tra i candidati. Eccesso di potere per avere le Sottocommissione utilizzato modelli e criteri difformi nella valutazione dei titoli. Eccesso di potere per non avere le Sottocommissioni rispettato i criteri fissati dalla Commissione per la valutazione dei titoli ed i chiarimenti dalla stessa resi. Eccesso di potere per avere omesso la Commissione di controllare e indirizzare l'attività delle Sottocommissioni.

Dalla documentazione acquisita emerge un quadro di assoluta disomogeneità sia tra le valutazioni rese dalle diverse Sottocommissioni, sia tra le valutazioni rese dalla stessa Sottocommissione in date diverse, anche a causa del successivo sovrapporsi e stratificarsi delle indicazioni provenienti dalla Commissione, non sempre coerenti tra di loro.

Inoltre le modalità di espressione della motivazione risultano profondamente diversificate a seconda della Sottocommissione, dei giorni di riunione e della tipologia di scheda utilizzata, evidenziandosi in molteplici casi una palese disparità di trattamento tra i candidati nonché il difetto assoluto di motivazione.

Le Sottocommissioni hanno utilizzato almeno quattro modelli diversi di scheda di valutazione, che testimoniano un grado di approfondimento difforme e l'utilizzo di plurime modalità di espressione della motivazione, diversificate sia per le formule utilizzate sia sotto l'aspetto della completezza ed esaustività.

Il ricorso contiene l'analisi completa del *modus operandi* di ciascuna Sottocommissione, ricostruito in base a numerosi verbali acquisiti.

Inoltre, la suddetta documentazione conferma inequivocabilmente che la Commissione ha reso i chiarimenti a valutazione già avviata, affastellandoli in maniera disordinata e senza verificare quale fosse stato l'operato delle Sottocommissioni fino al momento in cui il singolo chiarimento è stato reso. Ciò ha determinato palesi disparità di trattamento, puntualmente indicate nel ricorso per motivi aggiunti con esempi specifici.

Seguendo i medesimi criteri di valutazione dei titoli su cui si sono attestate le

Sottocommissioni diverse da quella che ha valutato i titoli del Dottor Caminiti, allo stesso possono essere attribuiti ulteriori 2,445 punti. Si tratta di punteggio ulteriore a quello già indicato nel ricorso introduttivo che colloca il ricorrente al posto n. 122 della graduatoria dei vincitori, con un punteggio di 77,145.

2) Difetto assoluto di motivazione, violazione di legge in relazione all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, motivazione apparente, incongrua, inidonea. Eccesso di potere per mancato rispetto delle indicazioni emanate dalla Commissione. Eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati.

Le motivazioni espresse dalle Sottocommissioni in merito alla valutazione dei titoli risultano del tutto disomogenee sia quanto a standard espressivi e formule utilizzate, sia quanto a completezza ed esaustività; inoltre, nella maggior parte dei casi non rispettano le indicazioni ufficialmente fornite dalla Commissione e non consentono di comprendere né quali titoli siano stati valutati e quali no, né le ragioni di attribuzione dello specifico punteggio.

La Commissione, infatti, fin dal 22 febbraio 2016 (verbale n. 6) aveva fornito la seguente indicazione alle Sottocommissioni: *“i titoli dichiarati dal candidato e non ammessi vanno singolarmente indicati, anche attraverso il semplice richiamo al numero del relativo allegato, e motivati in modo sintetico (ad es.: master non valutabile inferiore ad un anno oppure docenza attinente a materie non attinenti e non rilevanti)”*.

Come già evidenziato nel precedente motivo di ricorso l'indicazione dei titoli dichiarati e non ammessi non è stata effettuata da tutte le Sottocommissioni.

L'indicazione più disattesa risulta essere quella relativa alla motivazione *“in modo sintetico”* delle ragioni alla base della ritenuta inammissibilità dei titoli dichiarati dai candidati.

Il ricorso per motivi aggiunti, in base ai verbali acquisiti, ricostruisce in maniera dettagliata le modalità adottate dalle singole Sottocommissioni per esprimere la motivazione circa la valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio.

Sono inoltre confrontati i tempi medi di esame delle domande di partecipazione da parte delle Sottocommissioni. Da tale analisi emerge che la V Sottocommissione in alcune sedute ha dedicato poco più di 3 minuti a domanda, a fronte di una media per tutte le Sottocommissioni di 17 minuti e 14 secondi.

Ne emerge un quadro in cui le Sottocommissioni hanno realizzato e perpetrato una fortissima

disparità di trattamento tra i candidati sia relativamente all'aspetto dei criteri seguiti, sia relativamente alla motivazione posta a base del mancato riconoscimento dei punteggi.

Le modalità espressive della motivazione sono variate nel tempo divenendo sempre più stringate e meno comprensibili; inoltre, nessuna delle Sottocommissioni si è attenuta sistematicamente alle istruzioni fornite dalla Commissione in merito alla necessità di indicare in modo sintetico i motivi di non attribuzione del punteggio ai titoli indicati dai candidati, né la Commissione ha mai rilevato la difformità, né è intervenuta per richiamare le Sottocommissioni al rispetto delle istruzioni ricevute.

3. Eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per aver la Commissione fissato un criterio di attribuzione del punteggio relativo al profilo professionale e culturale illogico e non applicabile, né mai applicato. Eccesso di potere per elusione e falsa applicazione del bando. Illegittima trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame.

Nel ricorso per motivi aggiunti, partendo dalla previsione di cui all'articolo 7, lettera f) del bando, sono stati esaminati i criteri fissati dalla Commissione per attribuire il punteggio relativo al giudizio globale sul profilo culturale e professionale dei candidati ed esaminati i tre casi di candidati proposti dalle Sottocommissioni per l'attribuzione del relativo punteggio.

Anche alla prova dei fatti il criterio tracciato dalla Commissione si è rivelato eccessivamente vago ed indeterminato e, dunque, tale da risultare inapplicabile; dall'esame della specifica documentazione richiesta ed ottenuta dal ricorrente al riguardo è infatti emerso che il punteggio in questione non è stato assegnato ad alcuno degli oltre 8.362 candidati.

In altri termini, la Commissione ha ritenuto che nessuno dei candidati presentasse un profilo culturale tale da poter essere giudicato almeno "*buono*".

Risulta inoltre significativo che le segnalazioni siano arrivate da sole tre sottocommissioni, siano state tutte effettuate entro le prime tre settimane di attività, e due su tre siano state inoltrate al più tardi entro la terza riunione delle Sottocommissioni. Per converso, nessuna Sottocommissione ha più segnalato alcuna domanda dopo il 16 marzo 2016, benché come detto, a quella data fosse stata valutata una porzione esigua di domande e il responso della Commissione sulle domande segnalate sia arrivato soltanto il 16 giugno 2016.

Anche la scelta di non attribuire il punteggio per il profilo professionale e culturale è un indice evidente dell'intenzione della Commissione di trasformare un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame, rendendo irrilevante il punteggio attribuito ai titoli.

In tal modo si è lesa la posizione di quanti, come il ricorrente, potevano legittimamente ambire all'attribuzione del punteggio relativo al percorso professionale e culturale e più in generale vantano titoli di studio, titoli di servizio e incarichi di prestigio, ben superiori alla media degli altri candidati.

Per i suesposti motivi, erano rassegnate le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.mo adito Tribunale Amministrativo Regionale, respinta e/o disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati come trascritti in epigrafe;

2) accogliere tutte le altre domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 10430/2021;

3) assegnare ai titoli del ricorrente, direttamente ovvero per il tramite di un Commissario ad acta, gli ulteriori punti, pari a 2,445, come indicati nella tabella sub 1) pagine da 11 a 15 del presente ricorso;

4) condannare l'amministrazione resistente alle spese, competenze professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge”.

Roma, lì 13 aprile 2022

Avvocato Agnese Casillo